

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 20 dicembre 2022, n. 26

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 4/1973)

1. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) è sostituito dal seguente:

“3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto in caso di raggiungimento, in ogni comune interessato dal referendum, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi; in caso contrario il quesito sottoposto a referendum si intende respinto.”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 4/1973)

1. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge regionale 4/1973 è sostituito dal seguente:

“2. Il procedimento legislativo si conclude quando l'esito è sfavorevole in almeno uno dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 36, comma 3.”.

Art. 3.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 dicembre 2022

Alberto Cirio



Direzione Processo Legislativo

Disegno di legge n. 159

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo)"

- Presentato dalla Giunta regionale 15 settembre 2021.
- Assegnato in sede referente alla VII Commissione permanente il 16 settembre 2021.
- Licenziato a maggioranza dalla VII Commissione il 5 dicembre 2022.
- Approvato in Aula il 13 dicembre 2022, con 31 voti favorevoli, 1 voto contrario, 5 astenuti, 6 non partecipanti.

NOTE DDL n. 159

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 36 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 36.

Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum consultivo è costituito, presso il Tribunale del capoluogo di Provincia nella cui circoscrizione si trovano i Comuni o il Comune o la parte di essi, in cui sono convocati gli elettori, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall' [articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) , comma primo e secondo.

L'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, appena pervenuti i verbali dagli Uffici di Sezione dei Comuni o del Comune in cui si è effettuata la votazione ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto in caso di raggiungimento, in ogni comune interessato dal referendum, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi; in caso contrario il quesito sottoposto a referendum si intende respinto.

3 bis. Nelle fattispecie previste all'articolo 33, commi 4, 5 e 6, l'accertamento di cui al comma 2, si effettua sulla base della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto. In tal caso il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito non è inferiore alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori, iscritti nelle liste per le elezioni regionali, votanti nella parte di territorio in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.

Il Segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

Un esemplare è depositato presso la Cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali ed agli atti relativi, trasmessi dagli Uffici di sezione.

I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Commissario del Governo.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 38 della legge regionale 4/1973, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 38.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta propone al Consiglio regionale di procedere all'esame del disegno di legge inerente il quesito sottoposto a referendum.

2. Il procedimento legislativo si conclude quando l'esito è sfavorevole in almeno uno dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 36, comma 3.”.